

Roma, 15 Dicembre 2015

NOR15326

SM

Oggetto: Fondo di Garanzia per le PMI. Modifica delle disposizioni operative.

Alla luce dell'oramai probabile riattivazione, nel 2016, della sezione speciale autotrasporto del Fondo di garanzia delle PMI (sospesa, com'è noto, dallo scorso 21 Settembre a causa dell'esaurimento delle risorse), segnaliamo che sono stati emanati due decreti del Ministero dello Sviluppo Economico che incidono sulle modalità operative dello strumento.

In particolare, si tratta:

- del decreto del MISE del 29 Settembre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 Dicembre), il quale:
 - ammette alla garanzia del Fondo, le operazioni finanziarie riferite a imprese e consorzi appartenenti, tra l'altro, anche al settore trasporti;
 - prevede che quando l'intervento del Fondo venga chiesto per garantire i finanziamenti della "Nuova Sabatini" (sulla quale vedi, in ultimo, la nota Conftrasporto NOR15315 del 27 Novembre u.s), la valutazione del merito creditizio viene effettuata direttamente dalla banca erogatrice del finanziamento.
- del decreto del MISE dell'11 Novembre 2015 (il cui comunicato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 Dicembre u.s), che approva le modifiche alle istruzioni operative per richiedere l'intervento del Fondo di garanzia. Per quanto concerne la garanzia diretta, le imprese di autotrasporto rientrano tra i soggetti che possono beneficiare della copertura massima dell'80% (vedi pag 20 delle istruzioni), fermo restando che tale possibilità diventerà operativa soltanto dopo la riattivazione della pertinente sezione speciale del Fondo. Le operazioni ammesse alla garanzia diretta sono riportate nel paragrafo "C" delle istruzioni. Tra queste, segnaliamo:
 - a) le Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi;
 - b) le Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.;
 - c) le Operazioni sul capitale di rischio;
 - d) le Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata;
 - e) le Operazioni a favore delle piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni;
 - f) le Altre operazioni finanziarie;

Tra le operazioni di durata non inferiore a 36 mesi e le altre operazioni finanziarie, vengono indicate a titolo non esaustivo (pagg. 18 e 19 delle istruzioni):

- le operazioni di liquidità finalizzate, ad esempio, al pagamento dei fornitori, al pagamento delle spese per il personale, ecc.;



- le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine accordate da un soggetto finanziatore diverso nonché appartenente ad un diverso gruppo bancario, rispetto a quello che ha erogato i prestiti oggetto di consolidamento;
- le operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine, ossia le operazioni finalizzate alla modifica dei piani di rimborso attraverso l'allungamento della durata, la rimodulazione delle quote capitale e/o l'applicazione di un tasso d'interesse inferiore, a cui sia connessa una nuova delibera di concessione del soggetto richiedente ed una nuova erogazione;
- le operazioni di fideiussione strettamente connesse all'attività "caratteristica" dell'impresa e aventi ad oggetto un obbligo di pagamento del soggetto beneficiario finale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, fideiussioni a garanzia di pagamento forniture, di canoni di locazione, ecc.). Non sono ammissibili alla Garanzia Diretta, le operazioni di fideiussione connesse all'attività "non caratteristica" dell'impresa;
- le operazioni di sottoscrizione di cambiale finanziaria;
- le operazioni a fronte di investimento;
- i Prestiti partecipativi;
- i Finanziamenti a medio - lungo termine.

I testi del D.M del 29 Settembre 2015 e delle nuove istruzioni operative, sono disponibili ai link sotto indicati.

Cordiali saluti